

Statuti
del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio



NOI
FERDINANDO DI BORBONE DELLE DUE SICILIE
DUCA DI CASTRO
CAPO DELLA REAL CASA DI BORBONE DELLE DUE SICILIE
PER GRAZIA DI DIO E PER DIRITTO EREDITARIO
GRAN MAESTRO
DEL SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO
SOTTO LA REGOLA DI SAN BASILIO

VOLENDO CONFERMARE LA COSTITUZIONE DI DETTO ORDINE, GIÀ DA INNUMEREBOLI SOMMI PONTEFICI RICONOSCIUTO E PROTETTO, MA RAVVISANDO ALTRESÌ LA NECESSITÀ, ALL'INIZIO DEL TERZO MILLENNIO, DI ADATTARE GLI ATTUALI VIGENTI STATUTI, DA NOI APPROVATI IN SAINT AYGULF IL 4 NOVEMBRE 1982, AI TEMPI D'OGGI ED ALLE NUOVE CIRCOSTANZE, PUR CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLO SPIRITO E ALLA SOSTANZA DI QUELLI PIÙ ANTICHI, PROMULGATI SINO ALLA GRAN MAESTRANZA DEL NOSTRO AVO IL CONTE DI CASERTA,

DI NOSTRO MOTU PROPRIO E MAGISTRALE AUTORITÀ
CONFERMIAMO L'APPROVAZIONE E PROMULGHIAMO

GLI STATUTI

CHE ENTRERANNO IN VIGORE DAL GIORNO UNO DI GIUGNO DEL 2002 E CHE ORDINIAMO SIANO RISPETTATI DA TUTTI I DECORATI.

DATI IN NAPOLI IL GIORNO 15 MAGGIO 2002

Ferdinando
Gran Maestro

VISTO
IL CONSIGLIERE PER GLI ORDINI DINASTICI
ANTONIO BENEDETTO SPADA

Capitolo I
FINALITA' DELL'ORDINE

Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un Ordine Equestre il quale, dalla sua remotissima origine, si propone la glorificazione della Croce, la propagazione della Fede, e la difesa della Chiesa Apostolica Romana, cui è strettamente legato per speciali benemeritenze acquisite e per molteplici prove di riconoscenza e di benevolenza avute dai Sommi Pontefici.

E' pertanto non solo precipuo dovere dei Cavalieri di vivere in conformità alla Fede Cattolica, ma sarà proprio di essi l'associarsi a tutte quelle manifestazioni che concorrono all'incremento dei principi religiosi negli uomini e cooperare con tutti i mezzi a ché si ridesti nella pratica la vita cristiana.

L'Ordine, adeguandosi ai tempi, si propone anche di dare il suo maggior contributo d'azione e di attività alle due grandi opere eminentemente sociali dell'Assistenza Ospedaliera e della Beneficienza.

Capitolo II
CATEGORIE, GRADI DELL'ORDINE
E NUMERO DEI CAVALIERI

Articolo I

Le Categorie ed i Gradi dell'Ordine sono:

Categoria di Giustizia

Balì. Cavaliere di Gran Croce di Giustizia, decorato del Collare
Balì, Cavaliere di Gran Croce di Giustizia
Balì, Cavaliere di Gran Croce di Giustizia, per Cardinali di Santa Romana Chiesa
Cavaliere di Gran Croce di Giustizia
Dama di Gran Croce di Giustizia
Commendatore di Giuspatronato di Giustizia
Commendatore di Giustizia
Cavaliere di Giustizia
Cavaliere di Giustizia Ecclesiastico
Dama di Giustizia

Categoria Speciale

Cavaliere di Gran Croce, con Placca d'oro, decorato del Collare
Cavaliere di Gran Croce, con Placca d'oro

Categoria di Grazia

Cavaliere di Gran Croce di Grazia
Cavaliere di Gran Croce di Grazia Ecclesiastico
Dama di Gran Croce di Grazia
Commendatore di Giuspatronato di Grazia
Commendatore di Grazia

Commendatore di Grazia Ecclesiastico
Cavaliere di Grazia
Cavaliere di Grazia Ecclesiastico
Dama di Grazia

Categoria di Merito

Cavaliere di Gran Croce di Merito
Dama di Gran Croce di Merito
Commendatore di Giuspatronato di Merito
Commendatore di Merito con Placca
Commendatore di Merito
Cavaliere di Merito con Placca
Dama di Merito con Placca
Cavaliere di Merito
Dama di Merito
Cavaliere d'Ufficio
Dama d'Ufficio

Articolo II

Il numero dei Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia non può essere superiore a cinquanta, in memoria dei personaggi prescelti dall'Imperatore Costantino per la Custodia del Labaro; ciascuno di essi ha il trattamento di Eccellenza e di Don.

I Reali Principi di Borbone delle Due Sicilie, i Sovrani, i Principi di altre Case Reali e gli Eminentissimi Cardinali di Santa Romana Chiesa, non sono compresi nel numero dei cinquanta Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia.

Il numero dei Cavalieri di Gran Croce di Giustizia e di Gran Croce con Placca d'oro è limitato a venticinque per ogni Categoria, quello dei Cavalieri di Gran Croce di Grazia e di Merito è limitato a cinquanta per ogni Categoria. E' invece illimitato il numero dei Cavalieri degli altri Gradi e quello delle Dame.

Capitolo III

CONDIZIONE DI AMMISSIONE

Articolo I

La Croce Costantiniana può essere concessa a persone di qualsiasi nazionalità che professino la Religione Cattolica, e che siano fornite delle virtù che si addicono ad un perfetto Cavaliere Cristiano.

Articolo II

La Collazione dell'Ordine spetta al Gran Maestro, secondo le norme che seguono:

- a) Il Collare Costantiniano è riservato ai Sovrani, ai Capi delle Case Reali e, eccezionalmente, ai Balì di Giustizia che abbiano acquisito specialissime benemerienze.

- b) La Gran Croce di Giustizia, per Balì e Cavalieri, è riservata ai Principi Reali e ai rappresentanti delle più illustri famiglie nobili.
Parimenti può essere conferita tale distinzione a Sovrane, alle Principesse Reali e a qualche Dama di elevatissima posizione sociale.
Sia per i Cavalieri che per le Dame di Gran Croce di Giustizia è necessario il possesso della nobiltà generosa di almeno duecento anni dei quattro avi.
- c) La Gran Croce con Placca d'oro verrà concessa, dal Gran Maestro, ad alte personalità che si siano distinte per eccezionali benemerienze; ai Capi di Stato può essere concessa con un Collare speciale.
- d) La Gran Croce di Grazia, per Cavalieri e Dame, è riservata a coloro che, in possesso della nobiltà generosa per il solo lato paterno, rivestano alte cariche o dignità.
- e) La Gran Croce di Merito, per Cavalieri e Dame, è riservata a coloro che rivestano alte dignità o ricoprono cariche elevate.
- f) I Commendatori di Giuspatronato sono quei Cavalieri, di Giustizia, di Grazia o di Merito, i quali abbiano effettuato una cospicua donazione destinata per un'opera di beneficenza o di assistenza dell'Ordine. Tale donazione costituirà una Commenda di Giuspatronato e prenderà nome, titoli e predicati del donante. Tale Patronato si trasmetterà in perpetuo ai discendenti del donante in linea e per ordine di primogenitura. Ogni trasmissione dovrà essere approvata dal Gran Maestro.
- g) I Commendatori, di Giustizia, di Grazia o di Merito, sono quei Cavalieri che hanno acquisito speciali benemerienze.
- h) La Croce di Giustizia, per Cavalieri e Dame, è riservata esclusivamente a coloro che fanno prove di nobiltà generosa per duecento anni dei quattro avi paterni e materni, come prescritto dalle antiche disposizioni statutarie e dalla Risoluzione Magistrale del 17 Aprile 1762.
- i) La Croce di Grazia, per Cavalieri e Dame, può essere concessa a persone le quali, pur non essendo in grado di fare tutte le prove richieste dalla Categoria di Giustizia, appartengono a famiglie di antica e provata nobiltà.
- l) La Croce di Merito e la Croce di Ufficio, per Cavalieri e Dame, possono essere concesse a coloro i quali si siano resi meritevoli per pregi personali e per servizi resi all'Ordine.

Articolo III

L'età minima consentita per l'ammissione all'Ordine è stabilita in anni diciotto. L'età richiesta per i Gradi di Balì, Cavaliere e Dama di Gran Croce di Giustizia è di anni cinquanta.

Articolo IV

Agli Ecclesiastici così come ai militari è permesso di aspirare a ciascuno dei suddetti Gradi, purché abbiano i requisiti richiesti.

Articolo V

Il Gran Maestro può concedere la Croce dell'Ordine, Motu Proprio, in deroga ai precedenti articoli II e III.

Articolo VI

I Cavalieri e le Dame dell'Ordine possono fregiarsi delle Insegne degli Ordini Supremi, del Sovrano Militare Ordine di Malta, degli Ordini conferiti dalla Santa Sede o sotto la Sua Protezione diretta, degli Ordini della Repubblica Italiana, di quelli conferiti da altri Stati e degli Ordini Dinastici di Case Reali anche se non più regnanti.

E' vietato l'uso di altre decorazioni cavalleresche.

Articolo VII

L'Ordine riconosce validi solamente i matrimoni ritenuti tali dalla Chiesa Cattolica.

Articolo VIII

E' fatto divieto ai Cavalieri e alle Dame di far parte di sette, organizzazioni ed associazioni i cui principi siano in contrasto con quelli della Religione Cattolica o dell'Ordine.

Articolo IX

I trasgressori ai precedenti Articoli VI, VII ed VIII sono automaticamente sospesi dai ruoli e, a seguito di opportuni accertamenti da parte del Grande Inquisitore, potranno essere radiati dall'Ordine.

Capitolo IV

DECORAZIONI, DISTINTIVI E UNIFORMI DELL'ORDINE

Articolo I

La Croce del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è di oro gigliata, smaltata di color porporino, a forma greca, caricata alle quattro estremità delle lettere I.H.S.V. (In hoc signo vinces) e nel centro ha il monogramma XP e, sui bracci della Croce, ha le lettere greche Alfa e Omega.

Il nastro dell'Ordine è di seta ondata celeste.

Articolo II

La foggia delle Insegne delle differenti Categorie e Gradi e l'uso dei Titoli Onorifici sono stabiliti con speciale Regolamento che, con le relative tavole, fanno parte integranti dei presenti Statuti.

Articolo III

I Cavalieri Costantiniani laici possono, per speciale concessione del Gran Maestro, usare l'uniforme militare, costituita da: una tunica e calzoni, con bande, di colore "bleu de roi", spalline, cintura, collo e paramani, con ricami in oro varianti secondo le Categorie ed i Gradi; portano la feluca con coccarda celeste, la spada e gli speroni.

Il mantello è in panno "bleu de roi", recante sul lato sinistro la Croce dell'Ordine larga cm 25.

Il tutto come alle relative tavole allegate al Regolamento.

Capitolo V CARICHE E DIGNITA'

Articolo I

Il Perpetuo Supremo Reggitore Prima Dignità dell'Ordine è il Gran Maestro, con tutti quei diritti tradizionali che si rilevano dalle Speciali Concessioni e dalle Bolle dei Romani Pontefici.

Il Gran Maestro può emanare nuove Leggi e Statuti e, incontrandovi difficoltà, interpretarle; può similmente abrogare le vecchie Leggi, quando e come lo giudicherà opportuno.

La dignità di Gran Maestro, riservata alla Reale Famiglia di Borbone delle Due Sicilie, erede della Serenissima Casa Farnese, è legata alla qualità di Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie. In mancanza di eredi nella Reale Famiglia di Borbone delle Due Sicilie la successione stessa ha luogo per designazione testamentaria del Gran Maestro; ove questa manchi, tutti i Balì Cavalieri di Gran Croce, in virtù degli Statuti Farnesiani approvati dalla Santa Sede, si riuniranno per eleggere fra loro stessi il nuovo Gran Maestro.

Articolo II

L'elezione sarà fatta per votazione a scrutinio segreto, e risulterà eletto quel Balì il quale, in tre votazioni successive, avrà ottenuto complessivamente il maggior numero di voti.

In caso eccezionale di parità di voti, quello del Gran Prefetto sarà reso palese e conterà il doppio.

Articolo III

Il Gran Maestro secondo la consuetudine può chiedere al Santo Padre la nomina presso l'Ordine di un Cardinale Protettore, il quale rappresenta i legami di tradizionale filiale devozione che unirono sempre la Sacra Milizia alla Chiesa e l'indipendenza di essa da qualsiasi altra potestà.

Può nominare un Gran Priore dell'Ordine che dovrà ottenere dalla Sede Apostolica il "placet" e che svolgerà le mansioni descritte nell'Articolo V del Capitolo VII. Potrà altresì designare un Prelato, Assistente Spirituale dell'Ordine.

Articolo IV

Il Gran Maestro nomina le cinque Grandi Cariche dell'Ordine: il Gran Prefetto, il Grande Inquisitore, il Gran Cancelliere, il Gran Tesoriere, il Gran Priore.

Nomina altresì nove Deputati i quali, unitamente ai Suddetti, formano la Reale Deputazione.

Il Presidente, i Vice Presidenti (normalmente due) ed il Segretario sono dal Gran Maestro scelti tra i Deputati che non rivestono cariche.

La durata, la decadenza o la riconferma delle cinque Grandi Cariche, del Presidente, dei Vice Presidenti, del Segretario e dei Deputati avviene unicamente per volontà e Decreto del Gran Maestro.

L'ordine di precedenza tra le Cariche dell'Ordine è il seguente: Gran Prefetto, Grande Inquisitore, Gran Cancelliere, Gran Tesoriere, Gran Priore, Presidente, Vice Presidenti, Segretario, Deputati (secondo l'anzianità di nomina dell'Ordine).

Allorquando la Carica di Gran Priore sia conferita a Cardinale di Santa Romana Chiesa lo Stesso, in riferimento alle precedenze, si collocherà subito dopo il Gran Prefetto e prima del Grande Inquisitore.

Capitolo VI GOVERNO DELL'ORDINE

Articolo I

La Sede del Gran Magistero è presso il Gran Maestro.

La Sede della Gran Cancelleria è in Napoli.

La Sede della Gran Cancelleria Operativa è in Roma.

Articolo II

La Reale Deputazione è l'Organo consultivo collegiale dell'Ordine che il Gran Maestro od il Gran Prefetto potranno interpellare su questioni o problemi di particolare importanza.

La Reale Deputazione:

dà pareri e suggerimenti sulla organizzazione generale di tutte le opere civili e religiose in conformità della finalità dell'Ordine;

propone al Gran Maestro eventuali modifiche agli Statuti;

può formulare proposte di nomina.

Articolo III

Per i provvedimenti di urgenza, in seno alla Reale Deputazione è costituito un Consiglio di Presidenza composto dalle cinque Grandi Cariche, dal Presidente e dal Segretario.

Articolo IV

Le attribuzioni del Presidente della Reale Deputazione sono, per espressa volontà del Gran Maestro:

disporre le convocazioni e presiedere le tornate;

aver cura delle esecuzioni delle deliberazioni prese.

Articolo V

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assumerà le funzioni il Vice Presidente più anziano nella carica.

Capitolo VII ATTRIBUZIONI DELLE CARICHE

Articolo I

Il Gran Prefetto è la prima Autorità dell'Ordine dopo il Gran Maestro, e normalmente rappresenta il Gran Maestro.

In caso di mancanza del Gran Maestro, o durante la Sua minore età, ne assumerà le funzioni. Nel caso di estinzione della Real Famiglia Magistrale, provvederà, entro un periodo di tempo di sei mesi, a riunire tutti i Bali Cavalieri di Gran Croce di Giustizia per l'elezione del nuovo Gran Maestro.

Articolo II

Il Grande Inquisitore veglia sull'esatto adempimento delle disposizioni statutarie dell'Ordine da parte dei Cavalieri, ed ogni qualvolta accerterà che i Cavalieri Costantiniani si siano comportati in modo contrario ai loro doveri cavallereschi, ne riferirà al Gran Prefetto il quale, a sua volta, dovrà renderne edotto il Gran Maestro per provocare, se necessario, i provvedimenti del caso.

Articolo III

Il Gran Cancelliere tiene in consegna i protocolli ed i Decreti dell'Ordine nonché i documenti tutti riguardanti le nomine dei Cavalieri, compreso l'Archivio, pubblica i Ruoli ed i Bollettini, cura la corrispondenza, controfirma i Decreti di nomina, stabilisce tutto il Cerimoniale, custodisce il Labaro dell'Ordine.

In assenza del Gran Maestro o del Gran Prefetto rappresenta l'Ordine.

Articolo IV

Il Gran Tesoriere ha l'incarico di custodire e gestire i beni dell'Ordine.

Egli provvede ai mandati di pagamento, riscuote le somme per conto dell'Ordine e rilascia le relative quietanze.

Annualmente presenta al Gran Maestro il conto consuntivo dell'anno in corso ed il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Tutti i provvedimenti che comportino un onere finanziario devono essere preventivamente approvati dal Gran Tesoriere.

Articolo V

Il Gran Priore ha la soprintendenza spirituale dell'Ordine, provvede al coordinamento dei Cavalieri Ecclesiastici nella loro partecipazione alla vita dell'Ordine, ha la sorveglianza diretta sull'Organizzazione di tutte le Funzioni Religiose.

Il Gran Priore può essere assistito da un Vice Gran Priore, pure nominato dal Gran Maestro.

Articolo VI

Il Segretario della Reale Deputazione coadiuva il Gran Cancelliere nella tenuta della Cancelleria e nel disbrigo delle pratiche e della corrispondenza; dirama gli avvisi di convocazione della Reale Deputazione e redige i verbali delle Sue tornate, così come di quelle del Consiglio di Presidenza.

Articolo VII

Nelle varie Regioni così come nei Paesi Esteri possono essere costituite delle Delegazioni o delle Rappresentanze.

Esse dovranno ottemperare a tutte le prescrizioni risultanti nel vigente "Regolamento dei Delegati".

Articolo VIII

Sono consentite nelle varie Nazioni le Associazioni Nazionali dei Cavalieri Costantiniani e, in tal caso, la nomina dei Presidenti delle Associazioni stesse è fatta dal Gran Maestro, al quale verranno anche sottoposti per l'approvazione gli Statuti delle Associazioni da costituirsi.

Capitolo VIII
TORNATE, DELIBERAZIONI

Articolo I

La Reale Deputazione si riunisce in tornate ordinarie e straordinarie.
Le tornate ordinarie hanno luogo di massima due volte l'anno.
Le tornate straordinarie saranno tenute per disposizione del Gran Maestro.

Articolo II

Gli atti delle delibere debbono essere firmati dal Presidente, dal Gran Cancelliere e dal Segretario.

Capitolo IX
FUNZIONI RELIGIOSE

Le funzioni religiose sono stabilite dal Gran Priore ed approvate dal Gran Maestro.
Funzioni religiose solenni da celebrarsi:

- a) Il 23 aprile, festività di San Giorgio;
- b) Il 14 settembre, festività della Esaltazione della Santa Croce;
- c) Il giorno anniversario della morte dell'ultimo Gran Maestro; nel corso di questa funzione la S. Messa solenne sarà officiata in suffragio delle Anime dei Gran Maestri, Cavalieri e Dame defunti.

Capitolo X

Il presente Statuto entra in vigore il giorno 1 di giugno del 2002.

DATO IN NAPOLI IL GIORNO 15 MAGGIO 2002

Ferdinando
Gran Maestro

VISTO
IL CONSIGLIERE PER GLI ORDINI DINASTICI
ANTONIO BENEDETTO SPADA